



COMUNE DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 250 del 19/12/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO IMU ANNO 2024 – APPROVAZIONE MODIFICHE

L'anno 2023, il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 13:00, nella Sede delle Adunanze Consiliari di Palazzo di Città, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Alla Prima convocazione della Pubblica seduta, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	Melucci Rinaldo	X		18	Illiano Filippo	X	
2	Bitetti Pietro	X		19	Lenti Antonio	X	
3	Abbate Luigi		X	20	Liviano - D'arcangelo Giovanni	X	
4	Battista Francesco		X	21	Lo Muzio Goffredo	X	
5	Battista Massimo		X	22	Lonoce Lucio	X	
6	Boshnjaku Fatbardha	X		23	Mazzariello Michele	X	
7	Brisci Salvatore	X		24	Mignolo Patrizia	X	
8	Castronovi Pietro Paolo	X		25	Musillo Vincenzo		X
9	Casula Carmela	X		26	Odone Mario	X	
10	Contrario Luca	X		27	Papa Valerio	X	
11	Cosa Francesco		X	28	Patano Michele	X	
12	De Martino Michele	X		29	Pittaccio Elena	X	
13	Di Cuia Massimiliano		X	30	Stellato Massimiliano	X	
14	Di Gregorio Vincenzo	X		31	Toscano Tiziana		X
15	Festinante Cosimo		X	32	Tribbia Adriano	X	
16	Fiusco Giuseppe	X		33	Vietri Giampaolo		X
17	Fornaro Stefania	X					

PRESENTI: 24 ASSENTI: 9

Presiede la Dott.ssa Tiziana Toscano, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Antonello Langiu

Alla presenza degli scrutatori, i Consiglieri Elena Pittaccio, Valerio Papa e Mario Odone.

Il Dirigente della Direzione Entrate e Servizi dott. Simone Simeone, in forza del Decreto Sindacale n. 37 del 27/07/2023 di attribuzione dell'incarico dirigenziale della Direzione Entrate e Servizi sulla base dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. propone quanto segue:

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Considerato che il Decreto 7 luglio 2023 in materia IMU, "limita" la manovrabilità delle aliquote a determinate fattispecie secondo schemi predeterminati, cercando comunque di garantire la discrezionalità dei Comuni nell'esercizio della propria autonomia di prelievo.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento,;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità

per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

PROPONE

A. di approvare le seguenti modifiche del vigente regolamento IMU:

Testo vigente	Testo emendato
Art. 5 comma 1 lett. f) Definizione di immobili assoggettati all'imposta	Art. 5 comma 1 lett. f) Definizione di immobili assoggettati all'imposta
<p>1. per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. In deroga a tale disposizione, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;</p>	<p>1. per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale;</p>

Modifica resa necessaria a seguito di Sentenza della Corte Costituzionale n.209/2022

Testo vigente	Testo emendato
Art. 9 comma 1 lett. d) Riduzione della base imponibile	Art. 9 comma 1 lett. d) Riduzione della base imponibile
<p>1 . a decorrere dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia;</p>	<p>1. (abrogato)</p>

Modifica resa necessaria a seguito di Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/787 – Legge n. 160/2019

Testo vigente	Testo emendato
Art. 12 <i>Esenzioni di altri immobili</i>	Art. 12 comma 1 lett. j) e k) <i>Esenzioni di altri immobili</i>
	<p>j) A decorrere dal 1 gennaio 2023 gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione;</p> <p>k) A decorrere dal 1 gennaio 2023 all'Accademia dei Lincei si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera g) e all'art. 16, comma 4 del presente Regolamento</p>

Modifica introdotta a seguito di Legge di bilancio 2023 (197/2023) commi 81 e 82 e commi da 639 a 941 dell'art. 1

Testo vigente	comma introdotto
Art. 16 <i>Dichiarazione IMU</i>	Art. 16 <i>Dichiarazione IMU comma 4</i>
	<p>1. Gli enti non commerciali presentano telematicamente la dichiarazione utilizzando il modello approvato di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e finanze del 04 maggio 2023 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al Decreto Ministeriale n° 200/2012. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, utilizzando il modello di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e finanze del 04 maggio 2023..</p>

- B. di dare atto** che le modifiche e integrazioni entrano in vigore dal 01.01.2024;
- C. di dare atto** che al Dirigente Responsabile del Settore proponente competono gli adempimenti conseguenziali al presente atto con i poteri e le responsabilità di cui all'art. 107 TUEL d.lgs. n. 267/00, ferme restando le competenze contabili e finanziarie della Direzione competente;
- D. di pubblicare** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- E. di dare atto** che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. - c.p.a.- innanzi all' A.G. competente.

Il Dirigente

Dott Simone SIMEONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riunito in Seduta Ordinaria, prima convocazione, presso la Sala delle Adunanze Consiliari di Palazzo di Città;

Letta la relazione e la proposta che precedono.

Preso atto che è stato acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

parere di regolarità tecnica: del Dirigente della Direzione Entrate e Servizi espresso in data 21/11/2023, **Favorevole**

f.to Dott. Simone Simeone;

parere di regolarità contabile: del Dirigente della Direzione Programmazione Economica e Finanziaria espresso in data 22/11/2023, **Favorevole**

f.to Dott. Stefano Lanza;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile a norma dell'art. 239 TUEL D.Lgs. n. 267/00, verbale n. 108 (parere n. 1) del 24/11/2023, prot. n. 277058 del 24/11/2023;

Visto il parere, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi Consiliari, della competente Commissione Consiliare Bilancio prot. n. 296026 del 15/12/2023;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la bozza di regolamento IMU 2024, con le modifiche e le integrazioni su espone, predisposta dal Servizio Tributi, costituita da n. 26 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente regolamento IMU;

Visto il Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale;

Dato atto della propria competenza ai sensi dell'art. 42 T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

Richiamati integralmente tutti gli interventi uditi nel corso della seduta di cui al resoconto di stenotipia registrato e trascritto per formare parte integrante e sostanziale del presente verbale;

Il Vicepresidente del Consiglio Comunale pone quindi, in votazione in forma elettronica e palese il presente provvedimento con il seguente esito, accertato e proclamato dallo stesso come di seguito riportato:

Presenti n. 20

Favorevoli n. 13 (*Boshnjaku Bianca, Castronovi Paolo, Contrario Luca, De Martino Michele, Fiusco Giuseppe, Illiano Filippo, Lo Muzio Goffredo, Mazzariello Michele, Melucci Rinaldo, Mignolo Patrizia, Papa Valerio, Patano Michele, Pittaccio Elena, Tribbia Adriano*)

Astenuti n. 7 (*Brischi Salvatore, Di Cuia Massimiliano, Lenti Antonio, Liviano Giovanni, Odone Mario, Toscano Tiziana, Vietri Giampaolo*)

Conseguentemente all'esito della votazione il Consiglio Comunale,

DELIBERA

- A. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- B. Di approvare le seguenti modifiche al "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti";

Testo vigente	Testo emendato
Art. 5 comma 1 lett. f) Definizione di immobili assoggettati all'imposta	Art. 5 comma 1 lett. f) Definizione di immobili assoggettati all'imposta
2. per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. In deroga a tale disposizione, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo	2. per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale;

immobile;	
-----------	--

Modifica resa necessaria a seguito di Sentenza della Corte Costituzionale n.209/2022

Testo vigente	Testo emendato
Art. 9 comma 1 lett. d) Riduzione della base imponibile	Art. 9 comma 1 lett. d) Riduzione della base imponibile
1 . a decorrere dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia;	(abrogato)

Modifica resa necessaria a seguito di Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/787 – Legge n. 160/2019

Testo vigente	Testo emendato	
Art. 12 comma 1 lett. j) e k) Esenzioni di altri immobili	Art. 12 comma 1 lett. j) e k) Esenzioni di altri immobili	
	<p>j) A decorrere dal 1 gennaio 2023 gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione;</p> <p>k) A decorrere dal 1 gennaio 2023</p>	

	all'Accademia dei Lincei si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera g) e all'art. 16, comma 4 del presente Regolamento	
--	---	--

Modifica introdotta a seguito di Legge di bilancio 2023 (197/2023) commi 81 e 82 e commi da 639 a 941 dell'art. 1

Testo vigente	Testo emendato
Art. 16 <i>Dichiarazione IMU</i>	Art. 16 <i>Dichiarazione IMU comma 4</i>
	<p>1. Gli enti non commerciali presentano telematicamente la dichiarazione utilizzando il modello approvato di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e finanze del 04 maggio 2023 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al Decreto Ministeriale n° 200/2012. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, utilizzando il modello di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e finanze del 04 maggio 2023.</p>

- C. Di dare atto che le modifiche entreranno in vigore a decorrere dal 01 gennaio 2024;
- D. Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- E. Di incaricare la Direzione Tributi – Gestione Entrate Proprie della sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale per essere pubblicato sul sito internet del ministero, costituendo la stessa condizione di efficacia del regolamento;
- F. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/201 e ss.mm.ii. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente

Successivamente, con separata votazione, in forma elettronica e palese, il cui esito è accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale come di seguito riportato:

Presenti n. 20

Favorevoli n. 13 (*Boshnjaku Bianca, Castronovi Paolo, Contrario Luca, De Martino Michele, Fiusco Giuseppe, Illiano Filippo, Lo Muzio Goffredo, Mazzariello Michele, Melucci Rinaldo, Mignolo Patrizia, Papa Valerio, Patano Michele, Pittaccio Elena, Tribbia Adriano*)

Astenuti n. 7 (*Brischi Salvatore, Di Cuia Massimiliano, Lenti Antonio, Liviano Giovanni, Odone Mario, Toscano Tiziana, Vietri Giampaolo*)

Conseguentemente all'esito della votazione il Consiglio Comunale,

D E L I B E R A

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato.

Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Tiziana TOSCANO

Segretario Generale
Avv. Antonello LANGIU

(atto sottoscritto digitalmente)